

REGOLAMENTO

Contributi di solidarietà

Le parti contraenti, firmatarie del CCL Cantonale per le Imprese di Pulizia e Facility Services, hanno stabilito la seguente modifica dell'art. 20 del CCL Cantonale e fissate le seguenti norme riguardanti la trattenuta e l'incasso dei contributi di solidarietà.

20.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione e dall'applicazione del CCL e dall'attività della CPC è istituito in fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del fondo fra le parti contraenti. Ulteriori dettagli saranno fissati in un apposito regolamento.

20.2 **Contributo dei lavoratori**

Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo di solidarietà che ammonta a fr. 0.05 per ora di lavoro prestata.

L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma.

Nel corso del primo semestre dell'anno seguente, quando il datore di lavoro avrà versato il relativo saldo a conguaglio, la CPC restituirà la somma dedotta al lavoratore iscritto ad un sindacato firmatario per il tramite di quest'ultimo.

20.3 **Contributo delle aziende**

Ogni azienda, firmataria del CCL e non facente parte dell'AIPCT, paga un contributo pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL (apprendisti esclusi) di fr. 0.05 per ora di lavoro. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori. Per i datori di lavoro associati all'AIPCT il contributo è compreso nella loro quota associativa.

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009 e sostituisce le precedenti.

Per la CPC Imprese di pulizia

Il Presidente :

Gabella Pierfranco

Il Segretario :

Tettamanti Dario

6900 Lugano, gennaio 2009